## Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano
## Terziario Distribuzione Servizi

Addì, 29 agosto 2007

**Tra**

L'**Unione commercio turismo servizi** con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Walter Amort, assistito dal Direttore dott. Dieter Steger e dal Capoarea Servizi sindacali dott. Alberto Petrera

**e**

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

**Asgb Commercio**: rappresentata da Alexander Piras
**Filcams Cgil/Agb**: rappresentata da Maurizio Surian;
**Fisascat Sgb/Cisl**: rappresentata da Tila Mair;
**Uiltucs Uil/Sgk**: rappresentata da Remigio Servadio;

**Visto**

- l'accordo quadro provinciale interconfederale 18 aprile 1984 in materia di apprendistato;
- l'Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;
- l'accordo integrativo provinciale del Terziario distribuzione e servizi del 24 giugno 2003;
- *l'art. 47 lett. a) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;*
- il CCNL Terziario distribuzione e servizi 2 luglio 2004;
- *la L.P. 20 marzo 2006, n. 2*
- *delibera G.P. del 20.11.2006, n. 4189*
- *l'accordo integrativo territoriale di 2° livello "Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" del 1° giugno 2006 relativo alle figure del commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio*

si è stipulato il presente accordo relativamente al

## "Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione"

**Art. 1 - Sfera di applicazione**
Premesso che ai sensi dell'art. 42 (Sfera di applicazione) del CCNL 2 luglio 2004 l'apprendistato è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel terzo, quarto e quinto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello, che è inoltre ammesso per le seguenti qualifiche e mansioni appartenenti al secondo livello (n. 3, n. 4, n. 5, n. 13, n. 18, n. 28, n. 29, n. 30, n. 31, n. 38), con esclusione delle figure con funzione di coordinamento e controllo e che potranno essere individuate anche in seguito ulteriori figure professionali appartenenti al II livello, le Parti individuano 3 aree di apprendistato nel settore commercio/terziario, così di seguito definite:

- area commercio/vendita /logistica
- area amministrazione/marketing/ufficio
- area servizi

Nell'area commercio/vendita/logistica sono compresi gli "Operatori di vendita / tecnico di vendita del servizio esterno".

**Art. 2 - Assunzione**
Il datore di lavoro deve ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Apprendistato della Provincia, come previsto dall'art. 9 L.P. 2/2006, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che esse potranno conseguire al termine del rapporto.

**Art. 3 - Profili e durata**
La durata dell'apprendistato è fissata in 36 mesi per tutte le qualifiche e mansioni di cui all'art. 1 del presente accordo.

**Art. 4 - Crediti formativi**

**A.** Il completamento con successo del **terzo anno** di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari ad periodo di apprendistato di 6 mesi, il completamento con successo di **quattro anni** di una scuola superiore attinente vale quale credito formativo pari ad periodo di apprendistato di 12 mesi.
Per il periodo di apprendistato rimanente l'apprendista ha l'obbligo di frequentare la scuola professionale. La scuola professionale in accordo con il datore/la datrice di lavoro può prevedere per l'apprendista un particolare programma di addestramento.
Se il credito formativo è da valutare in base all'assolvimento di anni scolastici presso scuole superiori non attinenti, il datore/la datrice di lavoro riconoscerà un credito formativo massimo di 3 mesi.

**B. Completamento di una scuola superiore attinente**
Chi ha ottenuto il diploma di maturità di una scuola superiore quinquennale attinente, deve ancora assolvere un anno d'apprendistato ed è esonerato dalla frequenza della scuola professionale.

**C. Completamento del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente**
L'assolvimento positivo del 2° anno di un corso di qualifica professionale a tempo pieno attinente viene riconosciuto quale credito formativo pari a **12 mesi** di apprendistato (24 mesi di apprendistato in luogo dei 36).

**D. Completamento del 3° anno del corso di qualifica professionale a tempo pieno per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio**
L'assolvimento positivo del 3° anno del corso professionale a tempo pieno per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio viene riconosciuto quale credito formativo pari a **24** mesi di apprendistato (12 mesi di apprendistato in luogo dei 36).
L'accordo integrativo territoriale di 2° livello "Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione" del 1° giugno 2006 (Allegato al presente), relativo alle figure del commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio, è stato recepito integralmente dal presente contratto.
Al termine dei 12 mesi di apprendistato di cui ai punti B) e D) non è richiesto l'esame di fine apprendistato e la retribuzione è quella di cui all'art. 12.

**Art. 5 - Prolungamento periodo di apprendistato**
In caso di assenza per maternità, , servizio civile, , nonché per infortunio, malattia ed infortunio non sul lavoro di durata superiore ad un mese di calendario, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente.

**Art 6 - Periodo di prova**

La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti é fissata in 45 giorni di lavoro effettivo, durante i quali é reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
Eventuali coincidenze con periodi di formazione teorica extraziendale, rientranti nel ciclo scolastico previsto dalla normativa di legge provinciale relativamente all'istituto dell'apprendistato, prolungheranno il periodo di prova di un periodo pari a quello che è coinciso con la formazione teorica.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.

**Art. 7 - Percentuale di conferma**
Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti.
A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

**Art. 8 -Trattamento in caso di malattia**
In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento :

dal 4° al 180° giorno un'integrazione dell'indennità Inps sino a raggiungere il 100% della retribuzione riparametrata.
Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l'azienda corrisponde anche l'integrazione relativa ai primi tre giorni.

Il trattamento é commisurato, per tutta la durata dell'assenza, dovuta sia ad infortunio che a malattia ed infortunio non sul lavoro, al normale parametro retributivo spettante.
In caso di assenza oltre il mese, il parametro retributivo a cui commisurare il trattamento retributivo è quello raggiunto il giorno precedente l'inizio dell'assenza.

**Art. 9 - Trattamento in caso di infortunio**
Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto, così come determinata dal vigente CCNL del terziario: distribuzione e servizi, per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro all'apprendista assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro una integrazione dell'indennità corrisposta dall'Inail fino a raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera netta così come determinata dal vigente CCNL del terziario: distribuzione e servizi cui il lavoratore avrebbe avuto diritto nel caso di normale svolgimento del rapporto, naturalmente rapportata al normale parametro retributivo spettante.
In caso di assenza oltre il mese, il parametro retributivo a cui commisurare il trattamento retributivo è quello raggiunto il giorno precedente l'inizio dell'assenza.
L'indennità a carico del datore di lavoro non é dovuta se l'Inail non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
L'apprendista deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro ed al rappresentante per la sicurezza, ove esistente; quando l'apprendista abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

**Art. 10 - Ente Bilaterale e trattamento di malattia**

Il trattamento di malattia, commisurato alla retribuzione sindacale riparametrata in base agli scaglioni previsti al successivo art. 12, è a carico dell'Ente Bilaterale del Terziario per la parte eccedente il trattamento INPS e sino alla copertura totale.e l'azienda provvede alla relativa anticipazione.
Le Parti, a fronte di un ampliamento e/o diversificazione dei servizi dell'Ente Bilaterale od in ragione delle oggettive disponibilità economiche dello stesso, hanno facoltà, in qualsiasi momento, di rivedere le erogazioni del trattamento di malattia.
Per poter chiedere il rimborso all'Ente Bilaterale, l'azienda dovrà produrre fotocopia dell'originale del cedolino paga firmato dall'apprendista e copia del certificato di malattia.

**Art. 11 – Frequenza scolastica a blocchi**
In considerazione dell'aumento medio di circa 14 giorni dovuto al passaggio della frequenza scolastica settimanale a quella a blocco della durata complessiva di 9 settimane, alle aziende che occupano apprendisti che frequenteranno i suddetti corsi a blocco, l'Ente Bilaterale Terziario rimborserà, , l'importo corrispondente a 14 giorni, per ogni anno di scuola frequentata con esclusione di quelli ripetuti, di retribuzione sindacale riparametrata in base ai seguenti scaglioni:

1° anno: 65% della retribuzione del qualificato;
2° anno: 80% della retribuzione del qualificato;
3° anno: 90% della retribuzione del qualificato.

I giorni di eventuali assenze ingiustificate andranno a decurtare il monte delle 14 giornate.
Le Parti, a fronte di un ampliamento e/o diversificazione dei servizi dell'Ente Bilaterale od in ragione delle oggettive disponibilità economiche dello stesso, hanno facoltà, in qualsiasi momento, di rivedere le erogazioni del presente intervento.
La domanda di rimborso potrà essere inoltrata al termine di ciascun anno scolastico all'Ente Bilaterale e l'azienda dovrà produrre fotocopia degli originali dei cedolini paga relativi al periodo di frequenza scolastica, firmati dall'apprendista e l'attestazione della Scuola professionale relativamente al numero totale dei giorni di frequenza.

**Art. 12 - Retribuzione**
Per tutta la durata dell'apprendistato, il giovane sarà inquadrato due livelli sotto quello della categoria spettante.
In considerazione del maggior onere scolastico previsto in provincia di Bolzano, quantificato in 720 ore nel triennio, si conviene di ridurre l'ammontare complessivo retributivo di un importo corrispondente al costo complessivo orario, calcolato sul totale retributivo lordo, oltre a contributi previdenziali ed assistenziali ed al T.F.R..
Si conviene, altresì, di applicare gli scaglioni retributivi percentuali, indicati di seguito, calcolati sulla retribuzione del livello di arrivo, che comunque, complessivamente, nel triennio corrispondono alla retribuzione che sarebbe spettata con l'inquadramento due livelli sotto quello della categoria spettante, al netto del maggior onere scolastico.

- 1° anno 62,00%
- 2° anno 82,50%
- 3° anno 95,00%
- Ai giovani, che svolgono il periodo di 12 mesi di apprendistato dopo aver completato il 3° anno del corso di qualifica professionale a tempo pieno per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio, di cui ai punti B) e D) del precedente art. 4, si applica lo scaglione retributivo del 90% calcolato sulla retribuzione del livello di arrivo.

La durata annuale della formazione prof.le scolastica va rapportata, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, alla durata effettiva del rapporto stesso. Eventuali ore di lavoro effettivo prestate in eccedenza od in difetto, rispetto a tale riproporzionamento, saranno liquidate o trattenute contestualmente al T.F.R.

Nei casi in cui la durata dell'obbligo scolastico si protraesse oltre la durata prevista per il periodo di apprendistato, il datore di lavoro é tenuto a concedere permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale.
Qualora, però, il protrarsi dell'insegnamento complementare oltre la durata dell'apprendistato fosse determinato dall'inizio tardivo di quest'ultimo, le ore perse, con tassativo riferimento ai programmi scolastici in corso nell'anno di competenza, verranno pagate con l'ultima retribuzione da apprendista. Gli anni ripetuti a causa di bocciatura danno diritto a permessi non retribuiti.
L'evoluzione della retribuzione segue i tempi di apprendistato, nell'ambito dello stesso settore, anche nei casi di interruzione del rapporto di lavoro non superiore ad 1 anno.

**Art. 13 - Licenziamenti individuali**
Le imprese si impegnano a far completare a tutti gli apprendisti il periodo di formazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo.
In caso di licenziamento ingiustificato l'azienda corrisponderà un risarcimento equivalente a quello previsto dalla legge 11 maggio 1990, nr. 108 e successive modifiche.
Gli importi di cui sopra sono soggetti ai regimi fiscale e contributivo di legge.

**Art. 14 - Apprendistato nelle aziende stagionali**
Per le aziende con carattere di stagionalità, l'apprendista resta in forza per l'intero periodo di apertura dell'azienda, eccettuati i casi di dimissioni, di giusta causa o di giustificato motivo. In caso di apertura nell'arco dell'anno per mesi 8 consecutivi e/o superiori, l'apprendista ha diritto ad essere occupato per un periodo non inferiore a mesi 8, cumulabili ai fini dell'articolazione della retribuzione come previsto all'art. 12.
Gli apprendisti assunti con contratto stagionale dovranno frequentare regolarmente la scuola professionale, come previsto dalla L.P. 2/2006. La retribuzione spettante per le ore scolastiche è commisurata in proporzione all'effettiva durata del rapporto lavorativo e compete anche qualora la frequenza del corso si protragga oltre la chiusura dell'esercizio stagionale, oppure nel caso in cui il corso abbia inizio solo a rapporto lavorativo già cessato.

**Art. 15 - Norma transitoria**
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al contratto provinciale 24 giugno 2003, ad eccezione dell'art. 8 relativo al "Trattamento in caso di malattia", la cui applicazione è estesa anche a detti apprendisti.

**Art. 16 - Decorrenza e durata**
Il presente contratto decorre dal 1° settembre 2007 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2010.

Unione commercio turismo servizi

Filcams Cgil/Agb

Fisascat Sgb/Cisl

Uiltucs Uil/Sgk

Asgb Commercio

**Allegato 1**

**Accordo Integrativo Territoriale di 2° livello della Provincia di Bolzano**
**Terziario Distribuzione Servizi**

Addì, 01 giugno 2006

**Tra**

L'**Unione commercio turismo servizi** con sede in Bolzano, rappresentata dal Presidente pro-tempore Walter Amort, assistito dal Direttore dott. Dieter Steger, dal Capoarea Servizi sindacali dott. Alberto Petrera

**e**

le Organizzazioni Sindacali Provinciali:

**Asgb Commercio**: rappresentata da Georg Pardeller
**Filcams Cgil/Agb**: rappresentata da Christine Walzl;
**Fisascat Sgb/Cisl**: rappresentata da Tila Mair;
**Uiltucs Uil/Sgk**: rappresentata da Remigio Servadio;

**Visto**

- l'Accordo tra Governo e Parti sociali sul costo del lavoro del 23 luglio 1993;
- il CCNL Terziario distribuzione e servizi 2 luglio 2004;
- l'accordo integrativo provinciale del Terziario distribuzione e servizi del 24 giugno 2003;
- l'art. 47 lett. a) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- l'accordo quadro provinciale interconfederale 18 aprile 1984 in materia di apprendistato;

si è stipulato il presente accordo relativamente al

**"Apprendistato per l'espletamento del**
**diritto-dovere di istruzione e formazione"**

**Art. 1 – Durata dell'apprendistato e scuola professionale**
La durata dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è fissata in 36 mesi per le seguenti figure:

a) commesso/a di vendita;
b) operatore/trice d'ufficio.

La frequenza del corso di formazione professionale di tre anni per commesso/a di vendita e operatore/trice d'ufficio è riconosciuta integralmente ai fini dell'apprendistato, sempreché le rispettive classi siano superate con esito positivo.
Gli apprendisti, che vogliono conseguire il diploma finale presso le scuole professionali, devono prestare un tirocinio di dodici mesi in forma di contratto di apprendistato a termine. In questo caso la retribuzione ammonta al 90% della retribuzione del quarto livello di un lavoratore qualificato.

Unione commercio turismo servizi | Filcams-Cgil | Fisascat-Cisl | Uiltucs-Uil | Asgb

Allegato 2

**Landeszusatzvertrag für den Tertiärsektor, die Verteilung und das Dienstleistungsgewerbe**

Am, 01.06.2006 wurde

**zwischen**

dem **Verband für Kaufleute und Dienstleister** mit Sitz in Bozen, vertreten durch den Präsidenten pro tempore Walter Amort, der durch Direktor Dieter Steger und den Bereichsleiter der Gewerkschaftsdienste, Dr. Alberto Petrera, unterstützt wurde,

**und**

den Südtiroler Gewerkschaftsorganisationen:

**Asgb Handel**: vertreten durch Georg Pardeller;
**Filcams Cgil/Agb**: vertreten durch Christine Walzl;
**Fisascat Sgb/Cisl**: vertreten durch Tila Mair;
**Uiltucs Uil/Sgk**: vertreten durch Remigio Servadio;

**nach Einsicht**

- in die Vereinbarung zwischen der Regierung und den Sozialpartnern über die Lohnkosten vom 23. Juli 1993;
- in den gesamtstaatlichen Kollektivvertrag für den Tertiärsektor, die Verteilung und das Dienstleistungsgewerbe vom 2. Juli 2004;
- in den Landeszusatzvertrag für den Tertiärsektor, die Verteilung und das Dienstleistungsgewerbe vom 24. Juni 2003;
- in Art. 47, lit. a) des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 276 vom 10. September 2003;
- in das Rahmenabkommen über das Lehrlingswesen vom 18.04.1984;

das folgende Abkommen betreffend die:

**"Lehre zur Erfüllung des (Aus)bildungsrechts und der (Aus)bildungspflicht "**

abgeschlossen.

**Art. 1 – Dauer der Lehre und der Berufsschule**
Für die Lehrlingsausbildung wird im Hinblick auf die Erfüllung des (Aus)bildungsrechts und der (Aus)bildungspflicht eine Dauer von 36 Monaten für folgende Berufsbilder vorgesehen:

c) Verkäufer/in;
d) Bürofachkraft.

Der Besuch der dreijährigen Berufsbildung für das Berufsbild Verkäufer/in und Bürofachkraft wird für die Zwecke der Lehre vollständig anerkannt, vorausgesetzt, dass die entsprechenden Ausbildungsjahre erfolgreich absolviert wurden.
Lehrlinge, die das Abschlussdiplom an der Berufsschule erwerben wollen, müssen ein Praktikum von 12 Monaten im Rahmen eines befristeten Lehrvertrags absolvieren. In diesem Fall beträgt die Entlohnung 90% der Entlohnung der vierten Gehaltsstufe für qualifizierte Arbeitnehmer.

Verband für Kaufleute und Dienstleister | Filcams-Agb | Fisascat-Sgb | Uiltucs-Sgk | Asgb